

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Servizio civile obbligatorio

Presentata il

ONOREVOLI COLLEGHI!- L'esigenza di istituire l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria risale al DPR N. 585/1958 su proposta dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro e ha costituito un ottimo punto di partenza per la costruzione di un comune senso civico del popolo italiano.

Purtroppo molto si è perso in termini di qualità, se pensiamo che l'ultimo intervento in materia risale al 2008 e ha confinato i temi civici ampliandoli alle sfere dell'educazione stradale, ambientale, sanitaria ed alimentare all'interno di un'unica ora settimanale nelle materie di storia e geografia.

Questi provvedimenti tuttavia si sono rivelati insufficienti e inadeguati per garantire una vera preparazione civica del cittadino senza la quale salta l'obiettivo della formazione sociale primaria dell'individuo in quanto membro fondamentale di una comunità della quale è necessario conoscere senza indugi il funzionamento delle regole primarie e degli elementi costituzionali più importanti per una partecipazione consapevole e integrata alla dimensione civile e sociale.

L'articolo 4 secondo comma della Costituzione impone al cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. L'esigenza di concorrere al progresso materiale ma anche spirituale delle nazione è dunque sancita nel testo costituzionale e in un momento di crisi profondo come quello attuale, il dato economico rileva tanto quello valoriale immediatamente riconducibile ai principi fondanti di una comunità sociale: rispetto della Costituzione e delle norme giuridiche in generale, solidarietà, cooperazione, rispetto e salvaguardia del bene comune, del patrimonio artistico ed ambientale, difesa della Patria come previsto dall'articolo 52 della Costituzione.

L'abolizione della leva obbligatoria e l'approvazione quasi contestuale della legge istitutiva del servizio civile volontario n. 64 del 2001 hanno evidenziato in ogni caso la volontà del legislatore di arginare con un intervento mirato il vuoto, socialmente e sociologicamente pericoloso, creatosi in un contesto sino ad allora ben definito, nel tentativo di rispondere a quell'esigenza intrinseca propria di una società civile coesa e unita che si identifica nel rispetto di valori comuni condivisi al fine di creare e garantire un clima imprescindibile di pace sociale.

Un senso civico che deve animare e permeare quel "sentimento comunitario", grazie al quale ogni cittadino deve avere consapevolezza e rispetto del "bene comune", concetto di per sé astratto ma estremamente concreto se tradotto all'interno di un contesto sociale definito da norme precise che regolano la convivenza.

Il concetto espresso nell'articolo 52 della Costituzione che definisce la «difesa della Patria un sacro dovere del cittadino» si è nel tempo modificato ed ampliato sino a ricomprendere estensivamente al suo interno la fattispecie più generale ma non meno importante della difesa degli interessi nazionali. Tale interpretazione è ancora più facilmente inquadrabile se pensiamo che l'articolo 11 della Costituzione sancisce un principio fondamentale per lo Stato italiano in base al quale "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" E' evidente che le due norme costituzionali esprimono un'istanza pacifista in grado di ampliare la portata del concetto del "sacro dovere di difesa" dall'ambito strettamente militare a quello più vasto e socialmente funzionale legato alla costruzione della pace mediante strumenti diversi da quelli tradizionali. Un esempio lampante di questa impostazione è offerto proprio dallo strumento del Servizio civile, originariamente riservato ai soli

obiettori di coscienza, per i quali la connessione fra “dovere di difesa” e prestazione del Servizio civile rappresentava un’alternativa logica atta di spirito di servizio atta a compensare quanto necessario per partecipare alla costruzione di un “comun sentire” che, per quanto diverso nelle premesse e nelle modalità attuative, rispondeva ad un’esigenza comunitaria imprescindibile, confermata a più riprese anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Tuttavia, la sospensione dell’obbligo militare e la conseguente chiusura del Servizio Civile degli obiettori, rende legittimo chiedersi in che modo l’attuale Servizio civile nazionale volontario possa continuare ad essere inteso anche come una forma di difesa della Patria. Certamente, questa ipotesi è suffragata dalle formule legislative e dalla giurisprudenza costituzionale, che però da sole non bastano ad attribuire efficacia sostanziale ad un fenomeno sociale che, nei fatti, è piuttosto percepito come uno strumento di intervento giovanile nelle politiche sociali piuttosto che come forma di difesa. Ossia uno strumento di solidarietà sociale che per certi versi contribuisce alla costruzione della pace, ma senza un diretto riferimento alle politiche di difesa. Questo non significa che non lo sia in assoluto, né che non possa essere anche una forma di difesa: ma bisogna ammettere che questa affermazione si presenta piuttosto un’ipotesi da verificare che non un dato già assodato. Un contributo nel senso di una possibile maggiore chiarezza del rapporto che lega il Servizio civile nazionale volontario alla difesa è offerto dalla legge n. 230 del 1998 articolo 8 comma e) che affida all’Ufficio nazionale per il servizio civile il compito di “predisporre, d’intesa con il Dipartimento per la difesa civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta”. La Patria deve essere considerata il luogo di incontro della comunità sociale ed il punto di riferimento di valori condivisi ed universali, che meritano senza dubbio alcuno di essere difesi. Una simile interpretazione è ammissibile e ha già trovato la sua ratio, talvolta strumentalizzata, per giustificare ad esempio azioni di intervento armato fuori dai confini nazionali, ambiguamente definite “operazioni di pace”.

Pertanto è necessario prestare attenzione affinché l’interpretazione evolutiva sia rispettosa dello spirito costituzionale. La legittima estensione del concetto di difesa in senso stretto autorizza semmai a contemplare ipotesi più articolate rispetto alla mera difesa militare, fino ad includervi la difesa civile, declinata nella sua accezione di “difesa non armata e nonviolenta”. Tale interpretazione evolutiva deve cioè condurre almeno alla eliminazione del monopolio dell’apparato militare in tema di difesa, affinché sia possibile includere all’interno di questa fattispecie dimensioni più ampie della società civile. Crediamo che si possa essere concordi nel sostenere che, così considerata la “Patria” e la “difesa” siano da ritenersi valori che meritano di essere difesi nella loro totalità, secondo un’interpretazione consolidatasi nel tempo, e pertanto doveri con una valenza tale che necessita di essere condivisa, vissuta e praticata da tutti i cittadini nell’ottica di tutela di un interesse nazionale superiore che va difeso attraverso azioni positive di costruzione della pace sociale in modo svincolato rispetto alla più limitata e circoscritta sfera di salvaguardia dei confini e di utilizzo della forza armata. In questa prospettiva risulta evidente l’esigenza di introdurre il Servizio Civile obbligatorio per colmare l’attuale vuoto tangibile per ciò che attiene alla difesa civile così come sin’ora espressa e realizzare quelle condizioni di costruzione della pace per tutti i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni grazie all’istituzione di uno strumento finalizzato alla promozione sociale, alla lotta all’emarginazione, all’espressione dei doveri di solidarietà sociale e di corresponsabilità che legano fra loro i singoli cittadini alla comunità sociale in genere.

Negli ultimi dieci anni, al contrario, in una fase di crescente disoccupazione, la cancellazione del servizio militare ha privato i ventenni di una esperienza, quella del servizio militare, che per quanto avesse aspetti negativi, avrebbe avuto comunque una funzione integrativa, più raccomandabile comunque dell’attuale parcheggio nel nulla. E’ indispensabile, oggi più che mai, un immediato rilancio di tutti questi valori costituzionali presi a riferimento affinché un popolo che intende autodeterminarsi, abbia il coraggio e la forza necessaria anche grazie all’introduzione del Servizio civile obbligatorio affinché l’attesa di un lavoro che non c’è, la dipendenza dalla famiglia, dalla criminalità e non ultimo dal lavoro “nero” possano

trasformarsi in occasioni concrete e socialmente positive per costituire quello spirito comunitario tipico di una nazione evoluta, consapevole e fiera.

Nel tempo invece, lo stesso Stato che ha istituzionalizzato il Servizio Civile lo ha poi ucciso.

A poco sono servite le proteste di quegli enti, privati e pubblici, che grazie al Servizio Civile per anni hanno potuto garantire servizi in molti settori, sociali e non solo, e che di anno in anno rimanevano sempre più impotenti di fronte alla parabola discendente degli stanziamenti e dei posti all'interno dei bandi.

Serve un cambio di mentalità per una classe politica che sembra essere sorda a certe istanze; oggi sappiamo quanto il volontariato sia l'ossatura dell'Italia, sia un movimento capace di affrontare le emergenze, di attivare energie nuove, di favorire la creazione di sviluppo (innovativo e sostenibile), di posti di lavoro, e infine, non certo ultima per importanza, di generare speranza. Aprire ai giovani una finestra con l'istituzione del Servizio civile obbligatorio significa offrire un'occasione formativa di molteplice valenza.

Negli ultimi anni i tagli hanno ridotto le possibilità di accesso al servizio civile ma i giovani non si sono fatti scoraggiare: la domanda è sempre stata molto superiore all'offerta. Evidentemente i nostri ragazzi sentono forte la necessità di avere uno strumento di partecipazione civica che consenta loro di essere e sentirsi protagonisti d

Quello della disoccupazione sembra essere uno degli argomenti più forti a sostegno del Servizio civile obbligatorio ma come ampiamente motivato non è certo quello principale: esso infatti non deve essere confuso come un sistema di sussidiarietà o di reddito sociale soprattutto alla luce di un rapporto recente di ricerca realizzato per conto della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio civile, dall'Istituto per la ricerca sociale di Milano secondo cui ogni euro investito produce un controvalore quattro volte maggiore in termini di formazione e servizi sociali offerti.

Il Servizio civile si presenta dunque come un ottimo moltiplicatore di valore sociale!

È poi di primaria importanza trovare le risorse finanziarie adeguate per il mantenimento e lo sviluppo delle attività di Servizio civile obbligatorio.

Ne l periodo 2014-2020 per l'Italia sono stati stanziati fondi per la politica di coesione per a circa 32,2 miliardi di Euro (FESR, FSE) compresi 567 milioni di Euro per le iniziative a favore dell'occupazione giovanile oltre ad 1,1 miliardo di Euro per la cooperazione territoriale.

Altri 10,4 miliardi di Euro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono stati destinati allo sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali.

Ogni anno i costi della politica, diretti ed indiretti, ammontano circa a 18,3 miliardi di Euro, a cui occorre aggiungere i costi derivanti da un "sovrabbondante" sistema istituzionale quantificabili in circa 6,4 miliardi, per un totale di 24, 7 miliardi. Riportando i costi della politica italiana a valori di riferimento europei, si potrebbero già recuperare 15 miliardi di euro da destinare al Servizio civile obbligatorio.

In uno scenario di crisi globale in cui è difficile trovare i finanziamenti per il welfare state e in un'ottica di riduzione delle risorse pubbliche, la capacità di risposta dei Servizi Sociali ai bisogni della comunità è sempre più dipendente dalla capacità di sostenersi e attivare reti di collaborazione e solidarietà.

Anche per er questi motivi si possono utilizzare e reimpiegare le ingenti somme sequestrate ai patrimoni delle mafie, per la definizione del cui ammonatare è in corso una stima di aggiornamento. Il reimpiego di tali beni può divenire sinonimo di legalità, di lavoro, di senso di appartenenza, di cultura, di integrazione sociale, di voglia di riscatto e di libertà. Come sappiamo la criminalità organizzata dispone di enormi quantità di ricchezze che derivano dallo svolgimento di attività illecite, come ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, il racket, lo smaltimento illegale di rifiuti, il commercio di stupefacenti, ecc.

La legge sulla confisca dei beni e sul loro riutilizzo a fini sociali costituisce, quindi, uno strumento importante in grado di distruggere il "capitale sociale" della mafia, vale a dire la sua capacità di stringere rapporti di collusione e complicità con "pezzi" della società, della politica, dell'amministrazione pubblica, dell'economia. Il valore simbolico, educativo e culturale dell'uso sociale dei beni confiscati, produce infatti effetti negativi sul consenso di cui godono i mafiosi. In tal modo, tramite la restituzione alla collettività di ricchezze accumulate illegalmente, si favorisce la costruzione di una fiducia e una rete di relazioni alternative. Per questo è importante che la destinazione sociale dei beni confiscati alle mafie riconosca e valorizzi le capacità di privilegiare un approccio pragmatico, costruttivo e partecipativo." Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" è uno dei fini perseguibili mediante il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia per fini sociali e costituisce un esempio pratico di realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito in Costituzione all'articolo 3, comma secondo.

Art. 1

Principi e finalità

Ai sensi degli articoli 52 e 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione è istituito il servizio civile obbligatorio per adempiere al dovere di difesa della Patria attraverso l'azione civile non armata e non violenta, come alternativa alla difesa militare. Tale obiettivo perseguito sia in ambito nazionale che europeo ed internazionale si estrinseca mediante attività che concorrono al perseguimento della pace, al progresso sociale e all'educazione civica dei cittadini e si concretizza nei seguenti ambiti:

- 1) Educazione al concetto di legalità e solidarietà, rispetto dei diritti umani e sociali secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- 2) Formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
- 3) Prevenzione e mediazione dei conflitti, ricostruzione post bellica e promozione della cooperazione tra popoli;
- 4) Operazioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale ed artistico nazionale;
- 5) Operazioni di protezione civile;
- 6) Servizi sociali di prevenzione, assistenza e reinserimento.

L'operatività del servizio civile obbligatorio non può in alcun modo sostituire quella propria di figure professionali specifiche che, impiegate nelle amministrazioni territoriali, garantiscono servizi pubblici sociali essenziali di varia natura.

ART. 2

Criteri di ammissione e durata

Tutti i cittadini di entrambi i sessi con un'età compresa tra i diciotto anni compiuti alla data di presentazione della domanda e i ventotto non ancora superati, hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio, se ritenuti idonei dal servizio sanitario nazionale e se rientranti nel limite stabilito dal contingente ai sensi dell'articolo

In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, sono ammessi al Servizio civile obbligatorio nella misura del 3% massimo su base annua della quota contingente totale annua definita sulla base dei fondi statali e attribuita pro quota in base alla popolazione giovanile regionale, i cittadini stranieri in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 2 comma primo, purchè residenti in Italia da almeno cinque anni. Durante il periodo di svolgimento del Servizio civile obbligatorio sono sospesi i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Costituisce causa di esclusione dal Servizio civile obbligatorio l'aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o di materiale esplosivo ovvero per delitti di appartenenza o di favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'esclusione non si applica qualora, alla data di presentazione della domanda, la pena comminata sia stata scontata per intero ovvero ai soggetti che si trovano in stato di detenzione inseriti in percorsi di pena alternativa.

La durata minima del servizio civile obbligatorio è di dodici mesi se svolto in Italia mentre se svolto all'estero, può prolungarsi fino a un massimo di diciotto mesi. È prevista una retribuzione mensile non superiore a quella corrisposta mensilmente al volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate, oltre le eventuali indennità da corrispondere in caso di Servizio civile prestato all'estero. In ogni caso non sono dovuti benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La durata e l'orario di svolgimento del Servizio civile obbligatorio sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevedono comunque un impegno settimanale complessivo non inferiore alle trentasei ore.

L'articolazione dell'orario di svolgimento del Servizio civile deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di Servizio civile obbligatorio prestato. L'ente presso cui l'attività è svolta può concedere la fruizione anticipata dei permessi non maturati fino a un massimo di venti giorni.

I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non è prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale; ogni giorno di assenza per malattia, infortunio o maternità è conteggiato per sei ore nel calcolo del medesimo monte ore annuale.

ART. 3

Disciplina di rapporto per il Servizio civile obbligatorio

L'attività svolta nell'ambito dei progetti di Servizio civile obbligatorio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi.

L'assegno corrisposto per il Servizio civile obbligatorio di cui all'art. 2 comma 4 non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

I giovani che prestano il Servizio civile obbligatorio sottoscrivono con l'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio un contratto che disciplina durata, oggetto e condizioni economico giuridiche di tale rapporto, sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni in esso specificate e non possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo.

L'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede alla predisposizione delle condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile e stipula un'apposita polizza, posta in capo al Fondo nazionale di cui all'articolo 20.

L'assistenza sanitaria ai giovani del Servizio civile obbligatorio è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il Servizio civile obbligatorio sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 20 della presente legge.

Per la tutela della maternità si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del prontuario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009.

Al termine del periodo di svolgimento del Servizio civile obbligatorio, l'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio rilascia un apposito attestato a coloro che hanno svolto le attività previste e che hanno partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

I soggetti che hanno prestato il Servizio civile obbligatorio non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda di adesione al termine dello stesso.

ART. 4

Accesso dei cittadini disabili al Servizio civile Obbligatorio

All'interno della formazione generale per il Servizio civile obbligatorio sono previsti interventi di sensibilizzazione e criteri di premialità per i progetti che prevedono un orientamento sui temi della disabilità e del disagio sociale, della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone disabili.

Il Servizio civile obbligatorio assicura che in ogni suo progetto, programma e attività venga rispettata la dignità, il principio di non discriminazione e l'accettazione delle persone disabili nella loro specificità.

Regioni, province e comuni promuovono la partecipazione dei giovani disabili al Servizio civile obbligatorio mediante la promozione di attività e programmi miranti al loro inserimento in ambito lavorativo.

ART. 5

Soggetti abilitati al Servizio civile obbligatorio e sanzioni

Sono abilitati a presentare progetti di Servizio civile obbligatorio soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che trovino corrispondenza con i principi e le finalità espresse all'articolo 1 e svolgano da almeno tre continuativi un'attività ricompresa in uno degli ambiti di cui all'articolo 1 tale da poter garantire l'organizzazione necessaria per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Comitato di cui all'articolo 9, fissano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti per l'accreditamento e la presentazione dei progetti con istituzione di un albo specifico dei soggetti abilitati al Servizio civile obbligatorio.

Sulla base delle indicazioni della regione o dell'amministrazione locale nel cui territorio si è verificata una violazione più o meno grave dei principi e/o delle procedure previste dalla presente legge ad opera degli enti abilitati al Servizio civile obbligatorio, sono applicate dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio una o più delle seguenti sanzioni di carattere amministrativo in modo proporzionale e crescente rispetto la gravità del fatto: diffida scritta, revoca del provvedimento di approvazione del progetto, interdizione annuale all'abilitazione, cancellazione dall'albo degli enti abilitati al Servizio civile obbligatorio in casi di particolare gravità.

Le sanzioni sono comminate, previa contestazione degli addebiti all'ente abilitato e fissazione di un termine di replica non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

ART. 6

Competenza ministeriale

La direzione del Servizio civile nazionale obbligatorio è demandata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sotto la sorveglianza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 7

Programmazione e progetti del Servizio civile obbligatorio

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Consiglio dei ministri delibera un piano strutturale che delinea gli obiettivi generali affidati al Servizio civile obbligatorio. Il Ministro dell'Interno, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Comitato di cui all'articolo 9, presenta il piano strutturale alle commissioni parlamentari competenti che entro sessanta giorni hanno la possibilità di esprimere il loro parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Comitato di cui all'articolo 9, individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri funzionali alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ai quali devono uniformarsi i progetti concreti presentati per il territorio nazionale, europeo e internazionale per il raggiungimento degli obiettivi indicati e la determinazione delle sedi più opportune da destinare come alloggio e vitto degli aderenti al Servizio civile obbligatorio.

L'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio approva i progetti presentati dagli enti abilitati al Servizio civile obbligatorio entro centoventi giorni dall'avvenuto deposito degli stessi entro un termine stabilito dall'Ufficio nazionale per il Servizio obbligatorio, attribuendo un punteggio ad ogni singolo progetto e comunicando l'elenco degli ammessi al finanziamento statale e regionale. Non prima di trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco degli ammessi ed entro novanta giorni dalla stessa data, è pubblicato il bando per la selezione dei cittadini nei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 8

Istituzione e competenze dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230 articolo 8, con il compito di curare gli aspetti organizzativi, attuativi e di regolare svolgimento del Servizio civile obbligatorio. E' compito dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio, in adempimento delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, esaminare e decidere sulle domande di iscrizione all'albo degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro al Servizio civile obbligatorio e verificare i requisiti necessari per l'ammissione e la permanenza all'interno dell'albo ai sensi dell'articolo 5. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio raccoglie, valuta e approva i progetti presentati ai sensi dell'articolo 7, terzo comma.

ART. 9

Comitato per la difesa civile non armata e non violenta

Presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e di ricerca in materia di culture, legislazioni ed esperienze di forme civili, non armate e non violente di difesa della patria.

Il Comitato è composto da un massimo di venti componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali dello Stato, delle organizzazioni sociali e delle università che prevedono corsi sulle materie di cui al comma primo ed eleggono il Presidente al suo interno.

Il decreto istitutivo del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta di cui al comma primo definisce le modalità del suo funzionamento e la durata degli incarichi.

Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale è prevista una dotazione per l'attività del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta.

Art. 10

Attività e settori di applicazione

In questa categoria rientrano tutte quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva

Si distinguono in:

- Attività miranti all'incremento occupazionale e alla creazione di nuovi bacini d'impiego;
- Attività miranti alla qualificazioni di progetti formativi finalizzati alla crescita professionale in settori innovativi;
- Attività di utilità sociale svolte da soggetti iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento di disoccupazione.

Settori specifici:

- assistenza all'infanzia, all'adolescenza e agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ex detenuti, portatori di handicap ecc.
- salvaguardia dell'ambiente: raccolta differenziata, gestione di discariche ed impianti per il trattamento dei rifiuti, tutela dei parchi naturali e delle aree protette, bonifica aree industriali dismesse, bonifica dell'amianto
- attività volte alla tutela degli assetti idrogeologici; agricoltura biologica e attività volte alla modernizzazione e allo sviluppo agricolo
- attività e progetti finalizzati al recupero, alla conservazione, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici a rischio, in aree urbane, e centri minori; sviluppo e perfezionamento dei sistemi di trasporto, interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale o iniziative mirate per lo sviluppo del turismo.

Art. 11

Esonero

Possono essere esonerati dall'adempimento del Servizio civile obbligatorio i giovani che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

- a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore;
- b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
- c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
- d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) I giovani con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dal Servizio civile obbligatorio: qualora la condizione sia acquisita durante il Servizio civile, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comuni competenti per territorio.

Art. 12

Rinvio per motivi di studio

Per ottenere il beneficio del rinvio dal Servizio civile nazionale obbligatorio verranno elencati determinati requisiti con apposito decreto ministeriale per tutti i giovani in età compresa tra i diciotto e i ventotto anni che dimostrino di frequentare scuola secondaria di secondo grado o di essere iscritti ad un corso universitario.

Art. 13

Qualificazione professionale e agevolazioni

Il Servizio civile nazionale obbligatorio, nella definizione dei programmi di formazione relativi ai propri compiti istituzionali, tende all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

Il piano dei corsi per la formazione, cui sono ammessi i giovani, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani, nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministero competente comunica gli elenchi nominativi i giovani formati nel Servizio Civile, in procinto di portare a termine il Servizio Civile, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Art. 14

Interventi in caso di pubbliche calamità

Nel quadro dei compiti istituzionali del Servizio Civile, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei giovani in ruolo nel Servizio Civile per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo si dispongono i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

Art.15

Riconoscimento del servizio civile nazionale obbligatorio

Il periodo di servizio civile è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Art. 16

Delega del Governo e funzioni Regioni, Provincie e Comuni

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile obbligatorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i cittadini prestano il servizio civile obbligatorio presso le regioni o gli enti regionali con competenza in ambito culturale, sociale, ambientale a esse collegati, gli enti locali, le associazioni di protezione civile o ambientale, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore riconosciute, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;
- b) le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, per i propri settori di competenza, rientranti tra quelli di cui al comma primo dell'articolo 1, richiedono l'assegnazione di cittadini che prestano il servizio civile obbligatorio;
- c) i cittadini possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma primo dell'articolo 1; tale preferenza, non vincolante, è valutata ed eventualmente accolta sulla base della ricettività del settore medesimo;
- d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile obbligatorio o che ne motivano il rinvio.

I decreti legislativi di cui al comma primo sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite la Consulta nazionale degli enti di servizio civile, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni non governative.

ART.17

Formazione per il Servizio civile obbligatorio

La formazione dei giovani per il Servizio civile obbligatorio ha una durata complessiva non inferiore a cento ore e consiste in una fase di formazione generale sulle finalità di cui all'articolo 1 e in una fase di formazione specifica al progetto presso l'ente o l'organizzazione responsabile del progetto.

La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile, nonché in momenti di lettura e di rielaborazione dell'esperienza del Servizio civile obbligatorio in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, e ha la durata minima di cinquanta ore, di cui non più del 20 per cento somministrate utilizzando la rete internet e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.

La formazione generale deve essere erogata nella misura minima di trenta ore entro i primi cinque mesi di realizzazione del progetto di Servizio civile nazionale obbligatorio.

L'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e del Comitato di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di base della formazione generale dei giovani per il Servizio civile nazionale, al fine di accrescerne la coscienza civica in riferimento ai valori della pace e della cittadinanza, con specifico riferimento ai principi costituzionali fondamentali, alla storia e al significato dell'obiezione di coscienza al servizio militare e alle tematiche inerenti la difesa civile non armata e non violenta, favorendo altresì in essi la conoscenza della normativa primaria e secondaria sul Servizio civile nazionale con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri.

La formazione specifica per il Servizio civile obbligatorio, della durata minima di cinquantaore, commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta per almeno trenta ore nei primi cinque mesi di realizzazione del progetto ed è organizzata dagli enti e dalle organizzazioni.

ART. 18

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato il Servizio civile obbligatorio.

Il periodo di Servizio civile obbligatorio effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

Le università possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del Servizio civile nazionale rilevanti per il curriculum degli studi.

A decorrere dal 10 gennaio 2011, nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato il Servizio civile nazionale per almeno dodici mesi. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.

La cessazione anticipata del rapporto di Servizio civile obbligatorio comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

ART. 19

Servizio civile nazionale all'estero

Il Servizio civile obbligatorio può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 5 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale.

I progetti di Servizio civile obbligatorio svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito dall'articolo 5 comma primo e dall'articolo 2 comma quattro, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) prevedere la permanenza dei giovani del Servizio civile obbligatorio presso la sede estera per un periodo non inferiore al 60 per cento della durata del progetto;
- b) garantire adeguate misure di sicurezza per i giovani del Servizio civile nazionale.

Lo svolgimento del Servizio civile obbligatorio deve essere previsto:

- a) in Paesi in via di sviluppo o che presentano situazioni di conflitto sociale;
- b) in Paesi in cui sono in atto conflitti armati o che vivono situazioni di post conflitto, anche nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali a carattere civile finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli;
- c) in Paesi aderenti all'Unione europea;
- d) in altri Paesi nell'ambito dei progetti di Servizio civile nazionale ivi presenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro degli Affari Esteri e sentita la Consulta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai giovani del Servizio civile obbligatorio all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

ART. 20

Fondo nazionale per il Servizio civile obbligatorio

È istituito il Fondo nazionale per il Servizio civile obbligatorio, di seguito denominato «Fondo», che è composto:

- a) da una specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, finalizzata all'organizzazione del Servizio civile nazionale e all'avvio del contingente di giovani;
- b) da specifici stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio di giovani al Servizio civile nazionale nel territorio di competenza;
- c) dagli stanziamenti di province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) dalle donazioni di cittadini e di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- e) dalla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata allo Stato.

Le risorse acquisite al Fondo erogate dai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del Servizio civile nazionale in aree e in settori di impiego specifici.

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, il Fondo è collocato presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale che cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta. Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Il piano di programmazione annuale di cui al comma 3 stabilisce:

- a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, inclusi la Consulta e il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta e le attività di informazione e di promozione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;
- b) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai giovani del Servizio civile nazionale destinati alla realizzazione dei progetti in Italia e all'estero;
- c) la quota di risorse da destinare alle attività di formazione, monitoraggio e ricerca e al sostegno alla mobilità dei giovani del Servizio civile nazionale nel territorio nazionale.

L'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dagli stanziamenti e dalle donazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo per l'assegnazione al medesimo Fondo.

Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile obbligatorio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.